



FORUM 'LA PROIEZIONE INTERNAZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA' (PIUE)
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
Corte di giustizia dell'UE
Bollettino n. 1 – Gennaio-marzo 2026

A cura di Cristina Contartese con la collaborazione di Anna Pau e Silvia Turco Liveri
Coordinamento scientifico: Maria Eugenia Bartoloni e Sara Poli

In questo numero:

Unità della rappresentanza esterna dell'UE in seno alla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite	1
Corte (Grande Sezione), sentenza del 27 gennaio 2026, causa C-271/23, <i>Commissione c. Ungheria</i>	1
Competenza (esclusiva o concorrente) dell'UE a concludere un accordo internazionale sul trasporto aereo	3
AG Čapeta, Conclusioni del 12 marzo 2026, parere 1/24 (<i>Accordo sul trasporto aereo tra il Sultanato dell'Oman, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra</i>)	3
Rapporto tra diritto UE e arbitrato nel contesto di controversie riguardanti misure restrittive	3
AG Biondi, Conclusioni del 26 febbraio 2026, causa C-802/24, <i>NV Reibel contro JSC VO Stankoimport</i>	3
Misure restrittive nei confronti della Bielorussia, Russia e Siria	4
Corte (Prima Sezione), sentenza del 12 marzo 2026, causa C-84/24, <i>UAB "EM SYSTEM" c. AB SEB bankas, AS "Citadele banka" Lietuvos filialas</i>	4
Tribunale (Quinta Sezione), sentenza del 11 febbraio 2026, causa T-693/25, <i>Tokareva c. Consiglio</i>	5
Corte (Grande Sezione), sentenza del 26 marzo 2026, cause riunite C-696/23 P, <i>Pumpyanskiy c. Consiglio</i> , C-704/23 P, <i>Khudaverdyan c. Consiglio</i> , C-711/23 P, <i>Rashnikov c. Consiglio</i> , C-35/24 P, <i>Mazepin c. Consiglio</i> e C-111/24 P, <i>Khan c. Consiglio</i>	6
Corte (Quinta Sezione), sentenza del 12 marzo 2026, Causa C-465/24, <i>SBK Limited Liability Company c. Fortenova Group STAK Stichting</i>	7
Corte (Quinta Sezione), sentenza del 5 febbraio 2026, Causa C-619/24, <i>HJ c. Hauptzollamt Düsseldorf</i>	8
Corte (Sesta Sezione), sentenza del 15 gennaio 2026, Causa C-494/24 P, <i>Anbouba c. Consiglio</i>	8

Unità della rappresentanza esterna dell'UE in seno alla Commissione sugli stupefacenti delle Nazioni Unite

Corte (Grande Sezione), sentenza del 27 gennaio 2026, causa C-271/23, *Commissione c. Ungheria*

Parole chiave: Presa di posizione e voto di uno Stato membro in seno ad una organizzazione internazionale contrari alla posizione dell'Unione; competenza esterna esclusiva; principio di leale cooperazione ed unità e coerenza nella rappresentanza esterna; art. 4, par. 3, TUE; art. 3, par. 2, TFUE; art. 218, par. 9, TFUE; decisione (UE) 2021/3.

La sentenza *Commissione c. Ungheria* è stata resa dalla Corte all'esito di un procedimento di infrazione avviato dalla Commissione nei confronti dell'Ungheria. Quest'ultima sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della decisione (UE) 2021/3 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, alla sessantatreesima sessione della Commissione stupefacenti, sull'inclusione della cannabis (e sostanze associate) nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti e di quella sulle sostanze psicotrope. La Commissione sostiene altresì che l'Ungheria abbia violato la competenza esterna esclusiva dell'Unione (art. 3, par. 2, TFUE) e il principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE).

Sebbene l'Unione non sia parte né della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 né della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, ha lo *status* di osservatore in seno alla Commissione sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, in cui siedono dodici Stati membri con diritto di voto, tra cui l'Ungheria. Ciascuna delle due Convenzioni in questione contiene, in allegato, quattro tabelle, numerate da I a IV, con elenchi, rispettivamente, di stupefacenti o di preparati contenenti tali sostanze e di sostanze psicotrope. Nel 2004, l'UE ha adottato norme volte ad armonizzare gli elementi costitutivi dei reati e le sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (decisione quadro 2004/757/GAI, poi modificata dalla direttiva 2017/2103). Tale misura era volta all'attuazione di una strategia comune intesa a combattere il traffico di droga. Nella decisione sopra richiamata, per la definizione della nozione di 'stupefacenti', veniva fatto espresso rinvio alle Convenzioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Essendosi reso necessario un voto, in seno alla Commissione stupefacenti, relativo alla modifica delle tabelle allegate alle Convenzioni, con la decisione 2021/3 il Consiglio ha stabilito la posizione dell'UE in merito, autorizzando gli Stati membri ad esprimerla nel *forum* sopra indicato. La decisione dell'Unione, che è stata adottata nonostante l'opposizione dell'Ungheria, si allineava ad alcune valutazioni del comitato di esperti dell'OMS, espresse in sei recenti raccomandazioni, le quali – in sostanza ed *inter alia* – suggerivano la modifica della classificazione della cannabis e delle sostanze correlate tramite l'eliminazione della cannabis e della resina di cannabis dalla tabella IV della Convenzione sugli stupefacenti e di altri prodotti derivati dalla tabella I della medesima Convenzione. La prima delle due modifiche, in particolare, era motivata dall'opportunità di favorire il progresso delle conoscenze collettive sull'utilità terapeutica di questa sostanza. Durante la sessione della Commissione sugli stupefacenti del 2-4 dicembre 2020, l'Ungheria ha votato contro le raccomandazioni OMS qua in esame. Essa ha inoltre dichiarato, nella stessa sede, che l'adozione delle raccomandazioni in questione avrebbe aumentato l'uso già crescente della cannabis e avrebbe comportato un'ingerenza ingiustificata nelle politiche nazionali.

Seguendo il parere dell'AG Medina, la Corte conferma principi già enunciati in precedenza (7 ottobre 2014, C-399/12, *Germania c. Consiglio* e 27 marzo 2019, C-620/16, *Commissione c. Germania*) e accoglie tutte le argomentazioni della Commissione. I giudici rilevano, in primo luogo, che l'art. 218, par. 9, TFUE – su cui si basa la decisione 2021/3 del Consiglio – non opera alcuna distinzione a seconda della competenza esterna UE e che il Consiglio può stabilire, sia in caso di competenza esclusiva che concorrente, la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale. La Corte prosegue rilevando che, nel caso in cui l'UE non sia membro di un organismo internazionale, la sua competenza può essere esercitata attraverso gli Stati membri, che agiscono nel suo interesse. Per verificare la natura esclusiva della competenza esterna ai sensi dell'art. 3, par. 2, TFUE, i giudici applicano, quindi, la nota dottrina della *pre-emption* e prendono in considerazione il rischio di incidenza su senso, portata ed efficacia delle norme comuni. L'espresso rinvio alle Convenzioni di cui trattasi, operato dalla decisione quadro 2004/757, è atto a dimostrare l'intenzione dell'UE di allineare le proprie azioni alle politiche internazionali di controllo delle droghe. Inoltre, la modifica delle tabelle allegate alle due Convenzioni ha il potere concreto di incidere sul senso e sulla portata delle norme UE e, in particolare, sull'applicazione delle sanzioni previste dalla decisione quadro.

Quanto alla tipologia di competenza, la Corte riconosce la competenza esclusiva dell'Unione a condurre i negoziati inerenti alle raccomandazioni OMS in seno alla Commissione sugli stupefacenti e a prendere posizione in merito. L'Ungheria ha pertanto violato la competenza esclusiva dell'Unione.

La Corte prosegue esaminando la presunta violazione, da parte dello Stato membro, della decisione 2021/3, nonché dell'art. 288, quarto comma, TFUE. La Corte afferma che la misura in questione stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, producendo effetti giuridici obbligatori per gli Stati membri. L'Unione era competente ad adottarla sulla base dell'art. 3, par. 2, TFUE, nonché delle considerazioni svolte dalla Corte in precedenza e relative alla sua competenza esterna esclusiva. Anche la presente censura viene dunque accolta dai giudici di Lussemburgo.

Infine, la Corte analizza l'asserita violazione del principio di leale cooperazione da parte dell'Ungheria. I giudici ricordano l'obbligo, in capo agli Stati membri, di facilitare e non ostacolare l'azione dell'Unione, nonché la cooperazione che è richiesta a questi ultimi per garantire l'esigenza di unità nella rappresentanza esterna. Tali obblighi si impongono a maggior ragione laddove si tratti di competenze esclusive dell'Organizzazione. In conclusione, la Corte ravvisa una violazione, da parte dell'Ungheria, del principio di cui all'art. 4, par. 3, TUE. Tale Stato membro, col proprio comportamento, 'ha pregiudicato l'efficacia dell'azione internazionale dell'Unione nonché la credibilità e la reputazione di quest'ultima sulla scena internazionale'.

Competenza (esclusiva o concorrente) dell'UE a concludere un accordo internazionale sul trasporto aereo

AG Čapeta, Conclusioni del 12 marzo 2026, parere 1/24 (*Accordo sul trasporto aereo tra il Sultanato dell'Oman, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra*)

Parole chiave: Trasporto aereo; accordo sul trasporto aereo tra il Sultanato dell'Oman, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra; competenza dell'Unione a concludere da sola detto accordo; Art. 218, paragrafo 11, TFUE; Art. 3, paragrafo 2, TFUE.

La richiesta del parere 1/24 è stata proposta dalla Commissione, il 13 settembre 2024, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 11, TFUE. Il quesito, che riguarda la competenza dell'Unione sul trasporto aereo, è il seguente: «Ha l'Unione europea competenza esclusiva a concludere l'accordo sul trasporto aereo tra il Sultanato dell'Oman, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra?». Nello specifico, la questione concerne il possesso della competenza dell'Unione a concedere diritti di traffico a paesi terzi che permetterebbero loro di operare voli nei cieli degli Stati membri. La Corte è invitata a chiarire, in particolare, la metodologia relativa alla terza situazione descritta all'art. 3, paragrafo 2, TFUE, secondo cui l'Unione acquista una competenza esclusiva a concludere un accordo internazionale se quest'ultimo «può incidere su norme comuni o modificarne la portata». Sebbene la Corte si sia già espressa in passato sul servizio di trasporto aereo (sentenze *Open Skies*, 5 novembre 2002), la Commissione ritiene che il diritto dell'UE sia attualmente diverso.

Nelle Conclusioni, l'AG delinea, anzitutto, gli elementi fattuali della richiesta di parere, il contenuto dell'accordo e gli elementi di diritto rilevanti. In seguito, l'AG affronta la questione della presunta irricevibilità della domanda di parere e l'analisi della giurisprudenza della Corte in merito alla natura delle competenze esterne. È alla luce di tutti questi elementi che l'AG, infine, suggerisce alla Corte di rispondere come segue: «L'Unione europea non ha competenza esclusiva a concludere l'accordo sul trasporto aereo tra il Sultanato dell'Oman, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La competenza a concedere diritti di traffico a paesi terzi non è stata esercitata sul piano interno e, pertanto, costituisce tuttora una competenza concorrente dell'Unione europea e dei suoi Stati membri» (punto 242).

Rapporto tra diritto UE e arbitrato nel contesto di controversie riguardanti misure restrittive

AG Biondi, Conclusioni del 26 febbraio 2026, causa C-802/24, *NV Reibel contro JSC VO Stankoimport*

Parole chiave: Misure restrittive relative alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; divieto di esportare prodotti a duplice uso; ricorso a un organo arbitrale; arbitrabilità delle controversie riguardanti le misure restrittive; controllo giurisdizionale dei lodi arbitrali; art. 11 del regolamento n. 833/2014 modificato.

Come messo in evidenza dall'AG Bianchi, il caso in oggetto pone interrogativi su una questione di «importanza capitale» nell'ordinamento dell'Unione, quale il rapporto tra il diritto UE e l'arbitrato: «L'instaurazione di un rapporto fondato su un arricchimento reciproco tra il diritto dell'Unione e l'arbitrato passa attraverso la ricerca di un necessario equilibrio tra, da un lato, l'elasticità e la flessibilità che derivano da tale modalità di risoluzione delle controversie e, dall'altro, la salvaguardia dell'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e delle sue caratteristiche essenziali. La presente causa consentirà alla Corte di pronunciarsi anche sulla delimitazione dei contorni dell'ordine pubblico dell'Unione quale limite all'autonomia della volontà delle parti, e sulla determinazione dell'intensità del controllo giurisdizionale, ritenuto effettivo, dei lodi arbitrali». (punti 4-5).

I fatti all'origine del procedimento principale vedono la stipulazione di un contratto tra la Reibel, società belga nell'ambito della logistica e del trasporto internazionale di merci, e la società russa JSC VO Stankoimport, che importa in Russia prodotti di metallo e macchinari. In base a tale contratto, la Reibel avrebbe dovuto vendere e fornire merci alla Stankoimport. Le merci, tuttavia, non sono state consegnate poiché

classificate come «prodotti a duplice uso» ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009. Quando la Reibel non riceve il rimborso che aveva anticipato alla Stankoimport presenta domanda al tribunale arbitrale. Quest'ultimo, nell'accogliere la domanda della Stankoimport relativa al rimborso dell'anticipo versato alla Reibel, ha interpretato inevitabilmente l'art. 11 del regolamento n. 833/2014. La Reibel, in seguito, ha presentato un ricorso diretto all'annullamento del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'appello di Stoccolma, che è il giudice di rinvio. Tra le varie questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio si interroga sul rapporto tra diritto dell'UE e arbitrato nel senso di chiede se, tra le altre questioni, le parti di una transazione, che è soggetta alle misure adottate ai sensi del regolamento n. 833/2014 modificato, abbiano il diritto di trovare una conciliazione relativamente a diritti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, e nel caso di risposta affermativa, con quali conseguenze.

L'AG Bianchi ricorda che il ricorso all'arbitrato da parte di singoli non solo è, in linea di principio, possibile nell'UE, ma anche che gli organi arbitrali sono vincolati dal diritto dell'Unione e garanti della sua corretta applicazione e del suo rispetto. Quanto all'interpretazione dell'art. 11 del regolamento n. 833/2014, l'AG suggerisce alla Corte di concludere che questo non osta al ricorso all'arbitrato. Tuttavia, il tribunale arbitrale non potrà concedere nessun diritto previsto da tale regolamento e il lodo arbitrale dovrà *sempre* poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale tale da garantire il rispetto dell'ordine pubblico dell'Unione.

Misure restrittive nei confronti della Bielorussia, Russia e Siria

Corte (Prima Sezione), sentenza del 12 marzo 2026, causa C-84/24, *UAB "EM SYSTEM" c. AB SEB bankas, AS "Citadele banka" Lietuvos filialas*

Parole chiave: misure restrittive UE nei confronti della Bielorussia; nozione di 'controllo' di una persona giuridica; effettività delle misure restrittive; tutela giurisdizionale effettiva; decisione 2012/642/PESC; regolamento (UE) n. 765/2006; regolamento (CE) n. 2580/2001.

Con la Decisione 2012/642/PESC, l'UE ha sanzionato tramite *asset freeze* varie figure bielorusse, che si sono rese responsabili di condotte costituenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia (tra queste, il coinvolgimento nel carattere fraudolento delle elezioni e del referendum, la diffusione di *fake news* per il mezzo dei media statali, la repressione di società civile, opposizione e ONG, la violazione sistematica dei diritti umani). Infine, sono state sanzionate alcune persone ricoprenti alte cariche in Bielorussia e persone che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono, sia finanziariamente che materialmente. La decisione sopra menzionata prevede l'applicazione della misura del congelamento dei fondi appartenenti a persone ed entità designate, nonché di quelli posseduti, *detenuti* o *controllati* da tali persone ed entità.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è scaturita nel contesto di una controversia che vede contrapposta una società di diritto lituano (la UAB 'EM SYSTEM') e due istituti bancari lituani (AB SEB bankas e la succursale della AS 'Citadele banka'), presso i quali la prima detiene diversi conti bancari. Il procedimento ha avuto origine a seguito del congelamento, ordinato nel 2020 da parte delle due banche, degli attivi detenuti dalla EM System presso le medesime. La motivazione alla base del congelamento è l'inserimento di A.V.S., azionista della EM System che ne detiene il 50% del capitale, nell'elenco delle persone sanzionate tramite le misure restrittive adottate dall'UE nei confronti della Bielorussia (regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio; allegato I del regolamento n. 765/2006). La EM System ha, quindi, domandato al giudice lituano di revocare tale congelamento per il motivo che i fondi in questione non sarebbero *utilizzati* da una persona listata, né sono utilizzati *a suo beneficio*. Il giudice lituano di primo grado ha confermato il provvedimento di *asset freeze*, ritenendo che i fondi della EM System fossero *controllati* da una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato I. La EM System ha proposto appello avverso tale decisione e, vedendolo respinto, ha adito il giudice lituano di ultima istanza. Quest'ultimo giudice ha sollevato diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli atti UE in oggetto.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 definisce il 'possesso' di una persona giuridica, gruppo o entità come il fatto di possedere almeno il 50% dei diritti di proprietà della stessa o di detenervi una partecipazione maggioritaria. Se tale criterio è soddisfatto, si considera che la persona giuridica o l'entità è di proprietà di un'altra persona o entità (cfr. Consiglio, Orientamenti del 4 maggio 2018 sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive). Il 'controllo' di una persona giuridica si riferisce invece ad una serie di diritti relativi, *inter alia*, alla nomina o destituzione dei membri del Consiglio di amministrazione, al controllo o all'influenza dominante esercitati in seno all'entità in questione, *de jure* o *de facto*; all'utilizzo delle attività di quest'ultima e alla condivisione delle sue passività finanziarie. Per determinare l'esistenza del controllo è sufficiente che sia soddisfatto anche solo uno dei suddetti criteri. In sostanza, la detenzione ed il controllo si riferiscono alla situazione in cui una persona o entità designata è in grado di *disporre legalmente* di fondi o risorse economiche

senza la necessità di un'approvazione previa da parte del legittimo proprietario (cfr. Consiglio, Migliori pratiche del 4 maggio 2018 per l'attuazione effettiva delle misure restrittive).

Per rispondere alla prima questione, la Corte chiarisce innanzitutto che il regolamento (UE) n. 765/2006 non esclude dalle ipotesi di congelamento quelle situazioni in cui il possesso, la detenzione o il controllo dei fondi siano esercitati *indirettamente*, né richiede che chi esercita tale possesso, detenzione o controllo indiretto figurino nella lista delle persone sanzionate. Infatti, l'esercizio di un mero potere di fatto sui fondi congelati rientra in quella 'varietà di rapporti giuridici' oggetto della disposizione in esame. Ne consegue che il congelamento può riguardare anche un'entità non listata. Richiedere l'iscrizione di tali entità nella lista delle persone sanzionate potrebbe compromettere l'*effet utile* delle misure restrittive dell'Unione. È infatti essenziale garantire tanto l'effetto sorpresa quanto la rapidità con cui tali misure sono imposte, affinché non sia possibile sfruttarne eventuali lacune. Richiamando il documento sulle Migliori pratiche adottato dal Consiglio, la Corte afferma pertanto che i fondi e le risorse economiche di un'entità non designata avente personalità giuridica separata dalla persona o entità designata non sono compresi nella lista *a meno che* non siano controllati o detenuti dalla persona o entità designata.

La Corte verifica, inoltre, se la detenzione del 50% del capitale sociale sia circostanza sufficiente per stabilire il criterio del controllo, sull'entità in questione, da parte della persona sanzionata. I giudici adottano un'interpretazione estensiva delle nozioni di 'detenzione' e 'controllo', proprio per dare la maggiore effettività possibile alle misure restrittive, per meglio conseguire le finalità e per scongiurare l'eventuale elusione. La Corte stabilisce che è necessario, quindi, basarsi su criteri chiari e anche su presunzioni per stabilire che una persona giuridica o un'entità è detenuta o controllata da una persona listata. Rifacendosi agli Orientamenti del Consiglio del 2018, i giudici concludono che una partecipazione del 50% nel capitale di una società consente non soltanto il controllo di tale società, ma anche il controllo dei suoi fondi e delle sue risorse economiche, così rispondendo in maniera affermativa alla prima questione pregiudiziale. Diversamente, l'AG Ćapeta aveva suggerito alla Corte di rispondere negativamente, nel senso che una partecipazione azionaria del 50% in una società non può comportare una presunzione *automatica* di 'controllo' da parte del socio in questione, e che alla società debba essere data la possibilità di dimostrare la propria indipendenza.

La Corte, infine, ricorda l'importanza del rispetto del principio ad una tutela giurisdizionale effettiva e, in particolare, dei diritti della difesa, i quali prevedono - *inter alia* - che le autorità competenti procedano a comunicare alla persona o all'entità interessata i motivi e gli elementi di prova a suo carico. In particolare, spetta agli Stati membri istituire una procedura che consenta alle entità i cui fondi o le cui risorse economiche siano stati congelati per la ragione che si presumeva fossero detenuti o controllati da una persona listata, nonché a tale persona, di contestare tale misura e di ottenerne, se del caso, la revoca. Infatti, come chiarito dalla Corte, 'una siffatta presunzione di detenzione o di controllo sarà conforme al principio di buona amministrazione e al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva solo nei limiti in cui essa sia superabile'. L'entità in questione deve quindi essere posta in condizione di contestare la misura di congelamento dei suoi fondi, e di ottenere la revoca della stessa, purché dimostri che detti fondi non sono, in realtà, detenuti o controllati dalla persona inserita nell'elenco in parola.

In conclusione, la Corte stabilisce che, nel caso di specie, sono stati garantiti il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva così come i diritti della difesa delle persone interessate.

Tribunale (Quinta Sezione), sentenza del 11 febbraio 2026, causa T-693/25, *Tokareva c. Consiglio*

Parole chiave: Misure restrittive; congelamento dei fondi; nozione di "vantaggio tratto da imprenditori di spicco" ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. g) decisione 2014/145/PESC; art. 266 TFUE; decisione 2025/1895/PESC; regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894; decisione 2014/145/PESC.

La sentenza si inserisce nel contesto delle misure restrittive adottate dall'UE in risposta alle azioni della Russia che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. La ricorrente, Maya Tokareva, cittadina russa e cipriota, era stata inserita, e successivamente mantenuta, nelle liste dei soggetti destinatari del congelamento dei fondi in quanto figlia di Nikolay Tokarev, imprenditore di spicco operante in Russia. Secondo il Consiglio, la ricorrente avrebbe tratto vantaggio da tale legame, anche in ragione della titolarità di beni immobili di lusso e di collegamenti con società riconducibili alla gestione del fondo pensione del padre.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione 2025/1895/PESC e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894, con cui il Consiglio aveva nuovamente iscritto il suo nominativo nelle liste nel settembre 2025. A sostegno del ricorso, deduce, da un lato, un errore di valutazione e, dall'altro, la violazione dell'art. 266 TFUE, sostenendo che il Consiglio non avrebbe dato corretta esecuzione a precedenti pronunce del

Tribunale che avevano già annullato misure analoghe adottate nei suoi confronti (cause T-744/22, T-269/24 e T-295/25).

Dopo aver ricordato che l'art. 47 CDFUE impone che misure come quelle nel caso in esame poggino su una base fattuale sufficientemente solida, il Tribunale sottolinea come sia il Consiglio a dover dimostrare, mediante indizi concreti, precisi e concordanti, l'esistenza di un legame sufficiente tra la persona interessata e la situazione che le misure restrittive intendono contrastare.

Quanto al criterio applicato nel caso di specie, il Tribunale precisa che la nozione di “vantaggio tratto da un uomo d'affari influente operante in Russia”, di cui all'art. 2, par. 1, lett. g) della decisione 2014/145/PESC, può comprendere non solo benefici finanziari, purché quantitativamente o qualitativamente non trascurabili. Tuttavia, tale vantaggio – o almeno i suoi effetti – deve ancora sussistere al momento dell'adozione delle misure. Il Tribunale ribadisce così la natura provvisoria delle misure restrittive, sottolineando come debbano essere mantenute solo fino al raggiungimento dell'obbiettivo perseguito, ovvero, nel caso di specie, accrescere la pressione sul governo russo ed evitare che le sanzioni emanate a tal fine siano aggirate. Inoltre, in ossequio al principio di certezza del diritto, il Consiglio non può fondarsi su vantaggi concessi prima della fine di febbraio 2014, momento a partire dal quale si colloca la reazione dell'Unione all'annessione della Crimea e alla destabilizzazione dell'Ucraina.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che i motivi a fondamento degli atti impugnati sono identici a quelli già censurati in precedenti procedimenti relativi alla ricorrente, senza che il Consiglio producesse nuovi elementi di prova idonei a dimostrare che, al momento della nuova reinscrizione, la ricorrente traesse un vantaggio dal padre. Di conseguenza, il Tribunale accoglie il motivo relativo all'errore di valutazione.

I giudici precisano, inoltre, che l'art. 266 TFUE richiede che l'istituzione interessata da una sentenza di annullamento divenuta definitiva ne rispetti non solo il dispositivo, ma anche i motivi a suo sostegno. Pertanto, per procedere a una nuova iscrizione nelle liste dei destinatari di misure restrittive, il Consiglio deve fondarsi su *nuovi* motivi, o su *nuovi* elementi di prova. Al contrario, non può limitarsi a riprodurre le stesse ragioni già dichiarate insufficienti, o basarsi solo sul rischio di trasferimento dei fondi fuori dall'Unione. Ne consegue che il Consiglio, reiterando atti sostanzialmente identici a quelli già annullati, ha violato l'obbligo di esecuzione delle sentenze di annullamento ai sensi dell'art. 266 TFUE.

In conclusione, il Tribunale annulla gli atti impugnati nella parte in cui riguardano la ricorrente, senza mantenere gli effetti della decisione impugnata, neppure temporaneamente, come aveva richiesto il Consiglio.

Corte (Grande Sezione), sentenza del 26 marzo 2026, cause riunite C-696/23 P, *Pumpyanskiy c. Consiglio*, C-704/23 P, *Khudaverdyan c. Consiglio*, C-711/23 P, *Rashnikov c. Consiglio*, C-35/24 P, *Mazepin c. Consiglio* e C-111/24 P, *Khan c. Consiglio*

Parole chiave: misure restrittive nei confronti della Federazione russa; nozione di ‘imprenditori di spicco’; decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione 2022/329/PESC; regolamento (UE) 269/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330.

La sentenza in oggetto pone fine contemporaneamente a cinque vicende giudiziarie aventi quali protagonisti altrettanti imprenditori di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo (il primo, il terzo ed il quarto ricorrenti sono imprenditori russi, il secondo è un imprenditore armeno, mentre il quinto è un imprenditore con doppia cittadinanza russa e israeliana). Le loro vicende si inseriscono nel contesto delle misure restrittive adottate dall'Unione a partire dal 2014 in risposta ad azioni che minano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Tra queste, vi è l'inserimento di un nuovo criterio di *listing*, il c.d. ‘criterio (g)’, il quale prevede la possibilità di congelare i fondi e le risorse economiche di ‘imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina’.

Dinanzi alla Corte, i cinque ricorrenti contestano l'interpretazione del criterio (g) elaborata dal Tribunale. I giudici si sono concentrati su due aspetti specifici: (1) l'interpretazione dell'espressione ‘che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa’ e (2) l'interpretazione dell'espressione ‘di spicco’ che qualifica gli imprenditori di cui al criterio in questione. Quanto al primo aspetto, la Corte conferma l'interpretazione del Tribunale secondo la quale il reddito deve provenire non dagli imprenditori di spicco in sé, ma *dai settori economici* nei quali questi operano. Non è necessario, in altre parole, verificare se le persone in questione costituiscano loro stesse una notevole fonte di reddito per il governo russo, né quale sia il loro legame con quest'ultimo. La Corte dà prevalenza al *contesto* in cui le persone operano. Il

sostegno può anche essere indiretto, purché il legame con il Paese oggetto di misure restrittive sia oggettivo. Come anche affermato dall'AG Medina, il fatto di poter sanzionare solo imprenditori di spicco costituenti *essi stessi* una fonte sostanziale di entrate per il governo della Federazione russa inficerebbe l'effettività delle misure restrittive medesime e, di conseguenza, la capacità dell'Unione di esercitare pressione sul governo russo.

Quanto al secondo aspetto, l'espressione 'di spicco', in assenza di qualsiasi indicazione nel testo del criterio (g) secondo cui l'influenza debba essere esercitata in un contesto politico, si riferisce all'importanza che deve rivestire l'imprenditore in questione nel proprio settore di attività, *indipendentemente* da eventuali legami che tale persona possa avere, in aggiunta, con il governo russo. Il criterio comporta, dunque, la sola dimostrazione che gli imprenditori rivestono un'importanza significativa in un settore economico redditizio per il governo della Federazione russa, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente in grado di influenzarlo. La Corte chiarisce quindi che l'influenza di un imprenditore può essere determinata sulla base di vari criteri economici, a seconda delle circostanze del caso. Così, ad esempio, l'importanza economica dell'impresa per la quale un operatore economico esercita la propria attività costituisce un fattore rilevante per determinare, in combinato disposto con altri fattori, se tale operatore economico sia 'di spicco' ai sensi del criterio (g).

Quanto alla proporzionalità delle misure restrittive in questione, la Corte ricorda che il Consiglio gode di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri (tra le altre, 21 aprile 2015, C-605/13 P, *Anbouba c. Consiglio*), e che queste – per loro natura – possono interferire con i diritti fondamentali degli individui, tra cui la libertà di esercitare un'attività economica. Tuttavia, come noto, tali interferenze devono risultare giustificate da obiettivi di interesse pubblico, proporzionate, e non devono compromettere l'essenza stessa dei diritti in questione. Al fine di determinare la proporzionalità di tali misure, occorre verificare se esse non siano *manifestamente* inidonee a raggiungere il suddetto obiettivo e se non eccedano *manifestamente* quanto è necessario per raggiungerlo. Nello specifico, un criterio di inclusione in un elenco di persone soggette a misure restrittive nei confronti di un Paese terzo non può essere considerato illegittimo, purché si riferisca a categorie di persone o entità che abbiano, anche se indirettamente, un nesso oggettivo con il Paese terzo in questione.

Corte (Quinta Sezione), sentenza del 12 marzo 2026, Causa C-465/24, *SBK Limited Liability Company c. Fortenova Group STAK Stichting*

Parole chiave: misure restrittive contro la Russia per le azioni in Ucraina; nozione di "congelamento di fondi"; esercizio di un soggetto sanzionato dei diritti di partecipazione e voto a un'assemblea di azionisti; Art. 1, lett. f del regolamento (UE) n. 269/2014.

Per contrastare la violazione dell'integrità territoriale ucraina da parte della Federazione russa, il Consiglio ha inserito nella lista dei soggetti sanzionati la banca russa Sberbank, e di conseguenza anche la sua filiale, SBK Art, parte attrice nel caso in esame. La STAK, entità di diritto olandese, detiene fiduciarmente le azioni della Fortenova Group TopCo BV e, a tale titolo, emette certificati azionari relativi a tali partecipazioni e attribuisce i dividendi ai loro titolari. Tra questi figura SBK Art, detentrica del 41,82% dei certificati. In occasione dell'assemblea dei titolari di detti certificati del 18 agosto 2022, STAK ha impedito a SBK Art di votare, in applicazione delle sanzioni. A causa del mancato raggiungimento del quorum, una nuova assemblea è stata convocata per il 30 agosto 2022. SBK Art ha tuttavia richiesto e ottenuto dal giudice olandese provvedimenti cautelari per permettergli di partecipare e votare alle assemblee, che sono di conseguenza state annullate. A seguito dell'annullamento delle misure cautelari da parte della Corte d'appello il 29 dicembre 2022, SBK Art ha proposto ricorso di fronte alla suprema corte olandese, giudice di rinvio del presente caso.

Con il suo primo quesito pregiudiziale, la Corte suprema olandese chiede se il congelamento di fondi, ai sensi dell'art. 1, lett. f), del regolamento n. 269/2014, vada interpretato nel senso che i diritti di assemblea e di voto connessi ai certificati azionari non possono essere esercitati. Con il secondo quesito si chiede invece se, ogni volta che venga convocata un'assemblea, sia necessario verificare le proposte figuranti all'ordine del giorno o l'intenzione di voto della persona interessata per determinare se i titolari di certificati azionari soggetti a un congelamento di fondi possano partecipare a tale assemblea.

Dopo aver chiarito che l'obiettivo delle norme in esame è limitare le operazioni che possono essere eseguite sui fondi congelati per effetto delle sanzioni, la Corte respinge ogni interpretazione che, seppur meno restrittiva per i diritti degli interessati, potrebbe facilitare un'elusione delle misure di congelamento. La Corte conclude, quindi, che il congelamento di fondi, ai sensi della disposizione in esame, impedisce, in modo assoluto e incondizionato, a una persona o a un'entità il cui nome è inserito nell'allegato del regolamento n. 269/2014, di esercitare i diritti di partecipazione a un'assemblea di titolari di certificati azionari. Quanto al secondo quesito, la Corte respinge l'interpretazione più favorevole che porta a valutare caso per caso se

concedere o meno ai soggetti sanzionati il diritto di partecipazione e voto in tali assemblee. Detta interpretazione implicherebbe *in primis* difficoltà nel determinare le conseguenze concrete dell'esercizio di tali diritti. Inoltre, il diritto di voto, per definizione libero, rende impossibile assicurarsi preventivamente di come il suo titolare lo eserciterà concretamente in assemblea, così rendendo insufficiente la richiesta sulle intenzioni di voto.

Corte (Quinta Sezione), sentenza del 5 febbraio 2026, Causa C-619/24, *HJ c. Hauptzollamt Düsseldorf*

Parole chiave: Divieto di importare nell'UE di beni che generano introiti significativi per la Federazione russa; Regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3 *decies*, par. 1 e 3 *bis quinquies* e allegato XXI.

Il ricorrente nel procedimento principale è un cittadino russo residente in Germania che, dopo aver fatto immatricolare a suo nome un autoveicolo usato in Russia, lo ha trasportato in Germania, dichiarandolo all'ufficio doganale al fine di immetterlo in libera pratica. Tale ufficio ha sequestrato il veicolo per violazione dell'articolo 3 *decies*, par. 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576. Dinanzi al giudice nazionale, il ricorrente contesta che l'importazione del veicolo sia vietata, in quanto giudicata non in grado di generare introiti significativi per la Federazione russa. La disposizione del regolamento specifica che "il divieto di [acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione di beni che generano *introiti significativi* per la Russia] non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro" (corsivo nostro).-Il giudice *a quo* chiede alla Corte di chiarire, in sostanza, se il divieto di cui al suddetto art. 3 *decies*, par. 1, osti all'importazione dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento n. 833/2014 solo se sia possibile stabilire che i beni in questione generino introiti significativi per la Federazione russa.

Nel rispondere al quesito, la Corte evidenzia la disparità tra le diverse versioni linguistiche dell'art. 3 *decies*, par. 1, dal momento che solo in alcune si richiede che il bene produca concretamente introiti per la Federazione russa. Alla luce di un'interpretazione teleologica e sistematica, la Corte conclude che non è necessario operare una valutazione individuale su ciascuno dei beni elencati nell'allegato del regolamento. Tale lettura è corroborata tanto dalla finalità perseguita dall'atto UE, ovvero aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia in Ucraina, quanto dalle eccezioni al divieto. Queste ultime riguardano, infatti, beni di uso strettamente personale, come tali inadatti a generare introiti significativi se considerati individualmente, rendendo così superflue tali eccezioni. Pertanto, la Corte risponde negativamente al primo quesito. Analogamente, la facoltà di immatricolare veicoli di cui all'art. 3 *decies*, par. 3 *bis quinquies*, si applica solo ai veicoli la cui presenza nel territorio dell'Unione non risulti da una violazione del divieto di cui all'articolo 3 *decies*, par. 1. Pertanto, la Corte risponde negativamente al quesito.

Corte (Sesta Sezione), sentenza del 15 gennaio 2026, Causa C-494/24 P, *Anbouba c. Consiglio*

Parole chiave: Misure restrittive nei confronti della Siria; mantenimento del ricorrente nella lista delle persone sanzionate con la decisione 2023/1035/PESC.

Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'UE nei confronti della Siria, il ricorrente, il sig. Anbouba, chiede l'annullamento parziale della sentenza di primo grado (15 maggio 2024, T-471/22, *Anbouba c. Consiglio*) con cui il Tribunale ha confermato il suo inserimento nella lista delle persone influenti legate all'economia siriana ed aventi relazioni finanziarie con alti funzionari siriani. Nello specifico, in primo grado, il ricorrente ha impugnato due atti, del 2022 e del 2023, con cui il Consiglio aveva confermato l'applicazione, nei suoi confronti, del divieto di entrata e transito nel territorio degli Stati membri, nonché del congelamento di fondi.

Quanto alla violazione delle norme in materia di prova, la Corte conclude che il Tribunale si è basato su elementi di prova sufficientemente concreti, precisi e concordanti, da considerarsi nel loro contesto e non individualmente. I giudici rilevano, inoltre, che la nuova valutazione degli elementi di prova presentati in primo grado, richiesta dal ricorrente in appello, non sia supportata dall'invocazione di alcuna violazione delle norme in materia di onere ed assunzione della prova. Inoltre, l'argomento del ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di considerare come, a partire dal 2011, il ricorrente avrebbe cessato di essere un uomo d'affari influente, viene respinto data l'irrelevanza di cambiamenti delle circostanze fattuali successivi all'adozione degli atti impugnati. Quanto alla lamentata mancanza di imparzialità del Tribunale, la Corte ribadisce come quest'ultimo è da presumersi imparziale fino a prova contraria. Nel caso di specie, il ricorrente sottolinea come un giudice fosse stato membro del Ministero degli Affari Esteri spagnolo e un altro della Commissione, convenuta in primo grado, circostanze che la Corte ritiene di per sé insufficienti a ribaltare detta presunzione

di imparzialità. Pertanto, la Corte conferma la decisione del Tribunale, respingendo, in quanto infondato, il ricorso.